



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Legge n. 219/2017





Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) note anche come “biotestamento” o “testamento biologico”

Cosa si intende per Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le **disposizioni anticipate di trattamento** sono le dichiarazioni, espresse in maniera libera e consapevole, con le quali ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, può manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, esprimendo il proprio consenso o il rifiuto in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (tra i trattamenti sanitari, la legge n. 219/2017 ha incluso anche la nutrizione e l'idratazione artificiale.), in previsione di una eventuale, futura incapacità o impossibilità di autodeterminarsi.

Le DAT sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e rappresentano la trasposizione in concreto del principio costituzionale per cui «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», riaffermando la libertà di scelta dell'individuo e cercando di coniugare il diritto alla tutela della salute col rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.

Chi può redigere le DAT?

Tutti possono redigere le proprie DAT, purché siano:

- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere
- in possesso di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni: tali

informazioni possono essere fornite dal proprio Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) o da altro medico di fiducia.





Quale forma devono avere le DAT e dove possono essere consegnate

Le DAT devono essere redatte con una di queste modalità:

- ✓ atto pubblico (documento redatto dal notaio il quale attesta che le dichiarazioni riportate nello stesso sono state fatte davanti a lui, in quella data, dalle persone delle quali ha accertato l'identità e che ne conserva l'originale)
- ✓ scrittura privata autenticata (documento redatto dall'interessato e autenticato da un notaio - che ne conserva l'originale - o dagli Uffici consolari italiani, nell'esercizio delle funzioni notarili, per i cittadini italiani all'estero)
- ✓ scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile del *Comune di residenza*
- ✓ scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso le strutture sanitarie, *in quelle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT*

N.B. Le DAT non prevedono costi: sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.



Se si è impossibilitati a redigere le DAT ?

Nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano alla persona di redigere le DAT nelle modalità sopra indicate, le stesse possono essere espresse mediante videoregistrazione o con altri dispositivi che permettono di comunicare. Queste DAT saranno trasmesse alla Banca dati con le modalità definite dal disciplinare tecnico (allegato al D.M. Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168).



Quali contenuti devono avere le DAT?

Non esistono moduli previsti dalla Legge e a contenuto vincolato. Le DAT possono essere redatte a schema libero, e pertanto possono essere estremamente dettagliate oppure avere contenuto generico; l'importante, ai fini della loro validità, è che si dichiari espressamente che le stesse sono rese solo "dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche" sulle conseguenze delle proprie scelte (art. 4, co. 1, L. n. 219/2017).

Fac simile di moduli sono predisposti dai Comuni (v. sito istituzionale del Comune di Residenza) o dalle diverse Associazioni e Comitati e reperibili sui relativi siti internet.

[Vedasi anche allegati alla nota della Regione Piemonte prot. n. 19870 del 24/09/2018 (prot. Aziendale n. 56680 del 25/09/2018) avente ad oggetto "Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Prime indicazioni attuative"].



Chi si relaziona con il personale sanitario per far rispettare le DAT?

Chi redige le DAT può nominare una persona di sua fiducia, di seguito denominata «**fiduciario**», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, può accettare o non accettare l'incarico; l'eventuale accettazione può avvenire nel momento stesso della redazione delle DAT, attraverso la relativa sottoscrizione oppure con atto successivo, da allegare alle stesse. Al fiduciario dovrà essere consegnata una copia delle DAT, con impegno a conservarle sino al momento in cui sarà eventualmente necessario assumere una decisione nell'interesse della persona che non è più in grado di manifestare la propria volontà. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina.



Se manca l'indicazione di un fiduciario, le DAT sono valide?

Le DAT mantengono efficacia anche nel caso in cui non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace.

In assenza del fiduciario e in caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.



Le DAT sono vincolanti o possono essere disattese?

In linea generale, il medico deve sempre rispettare la volontà del paziente di rifiutare o di rinunciare al trattamento sanitario ed è tenuto al rispetto delle DAT.

Tuttavia le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

- appaiano palesemente incongrue;
- non corrispondano alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

In caso di contrasto tra il medico e il fiduciario la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.

Validità, modifica e revoca delle DAT

Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. Qualora per motivi di urgenza o per altri impedimenti non sia possibile rispettare la stessa forma utilizzata all'atto del loro rilascio, la revoca o la modifica possono avvenire mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.



Dove sono conservate le DAT e chi può consultarle?

Tutte le DAT consegnate presso i Notai, i Comuni, le Strutture sanitarie competenti e i Consolati italiani all'estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella **Banca dati nazionale delle DAT**, istituita presso il Ministero della Salute dalla legge di bilancio 2018 e attiva dal 1° febbraio 2020.

Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate:

- dal disponente;
- dal fiduciario;
- dai medici che hanno in cura il paziente in condizione di incapacità di autodeterminarsi.

L'accesso alla Banca dati nazionale delle DAT avviene tramite Carta nazionale dei servizi; (CSN), Carta d'identità elettronica (CIE), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Normativa di riferimento

- Legge 15 marzo 2010 , n. 38 - Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
- Legge 22 dicembre 2017 , n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
- Art. 1 commi 418 e 419 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) con cui è stata istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
- Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 1/2018
- Parere del Consiglio di Stato del 31/07/2018 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
- Decreto del Ministero della Salute n.168 del 10.12.2019 - Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).